

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: FISSORE)

Roma, 16 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (n. 244)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega legislativa conferita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della direttiva 2014/68/UE;

rilevato che il termine, indicato dalla direttiva per il suo recepimento nell'ordinamento nazionale, è scaduto il 28 febbraio 2015 e che, conseguentemente, il 27 marzo 2015, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2015/0145 nei confronti dell'Italia per mancata attuazione;

considerato che la direttiva 2014/68/UE ha lo scopo di procedere a una rifusione della normativa recata dalla precedente direttiva 97/23/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, a motivo delle molteplici modificazioni successivamente intervenute, nonché di tenere conto delle innovazioni introdotte con il regolamento (CE) n. 765/2008 e con la decisione 768/2008/CE, che stabiliscono il quadro normativo comune in materia di marcatura CE dei prodotti commercializzati nell'Unione;

considerato, in particolare, che la normativa dettata dalla direttiva ha come oggetto il contenimento del rischio derivante dalla pressione insita nelle attrezzature, nella misura in cui tale rischio non sia già contemplato da altre direttive settoriali;

considerato, inoltre, che la direttiva provvede, con l'articolo 13, ad adeguare il sistema di classificazione dei fluidi pericolosi contenuti nelle attrezzature a pressione, al regolamento (CE) n. 1272/2008 che ha sostituito la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e ha recepito il sistema internazionale di classificazione dei prodotti chimici adottato nell'ambito delle Nazioni Unite;

rilevato che la nuova normativa recata dalla direttiva 2014/68/UE dovrà essere recepita e resa operativa dalle norme nazionali di attuazione a partire dal 19 luglio 2016, salvo l'articolo 13 sulla nuova classificazione delle attrezzature a pressione che doveva essere reso operativo già dal 1° giugno 2015;

rilevato, al riguardo, che con la circolare del Ministero dello sviluppo economico, del 15 maggio 2015, è stata chiarita la diretta applicabilità del citato

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

articolo 13 della direttiva, sulla nuova classificazione, anche nelle more dell'emanazione di una corrispondente norma legislativa nazionale;

considerato che la direttiva prevede un regime transitorio che consente l'immissione in commercio e la messa in servizio di attrezzature a pressione conformi alla precedente normativa di cui alla direttiva 97/23/CE fino al 19 luglio 2016;

rilevata, infine, la corrispondenza sostanziale delle disposizioni dello schema di decreto legislativo rispetto ai contenuti della direttiva 2014/68/UE in recepimento, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Elena Fissore